

## ACCESSO CIVICO SEMPLICE

L'accesso civico disciplinato dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 – modificato dall'art. 6 del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 – detto anche accesso "**semplice**" per distinguerlo dall'accesso "generalizzato" introdotto dal comma 2 del medesimo articolo, riconosce a chiunque il diritto di chiedere documenti, informazioni o dati per i quali sia stata omessa la pubblicazione obbligatoria sul sito istituzionale della Regione Siciliana.

### **Procedimento amministrativo per l'esercizio del diritto all'accesso civico semplice**

La richiesta di accesso civico, da presentare al Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza è gratuita e non deve essere motivata.

La richiesta debitamente sottoscritta, da redigersi in conformità al modulo appositamente predisposto e pubblicato in calce, con allegata copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, va presentata attraverso una delle seguenti modalità:

- tramite posta elettronica agli indirizzi: [assapcastelnuovo@tiscali.it](mailto:assapcastelnuovo@tiscali.it) pec [ipabcastelnuovo@pec.it](mailto:ipabcastelnuovo@pec.it).
- tramite posta ordinaria al seguente indirizzo: Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza dell'ASSAP Istituto Principe Castelnuovo e Villaerosa Viale Del Fante 66 90146 Palermo
- consegna a mano presso lo sportello URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) dell'ASSAP dalle ore 15,00 alle ore 19,00 di martedì e giovedì

### **Descrizione del procedimento**

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza – in sigla RPCT – ricevuta la richiesta di pubblicazione di documenti, informazioni o dati, verifica prioritariamente se per gli stessi sussiste l'obbligo di pubblicazione.

Nel caso in cui non viga l'obbligo di pubblicazione il RPCT ne dà comunicazione al richiedente che, ricorrendone i presupposti, potrà avanzare richiesta di accesso civico "generalizzato" – ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. 33/2013 – o di accesso "documentale" ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7.

In caso di sussistenza dell'obbligo di pubblicazione:

a) se il dato risulta già pubblicato, il RPCT ne dà comunicazione al richiedente, indicando il relativo collegamento ipertestuale;

b) se la pubblicazione risulta omessa il RPCT inoltra la richiesta al Referente per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza della P.O., competente per materia e contestualmente ne informa il richiedente.

Il Referente trasmette i dati, i documenti o le informazioni oggetto della richiesta al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale del rispettivo Dipartimento o Ufficio, per la relativa pubblicazione nel sito istituzionale e provvede a comunicare al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

Il Referente comunica, altresì, al RPCT l'avvenuta pubblicazione.

Il procedimento amministrativo deve concludersi entro il termine di trenta giorni.

In caso di ritardo o di rigetto dell'istanza, il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo secondo le disposizioni di cui all'art. 116, comma 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e successive modifiche e integrazioni.